

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.115 del 29.10.2010

Redatto a cura del Comando Polizia Locale

REGOLAMENTO POLIZIA URBANA

TITOLO I Disposizioni generali

- Art. 01 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 02 – Organi di garanzia e di controllo

TITOLO II Nettezza, decoro e ordine

- Art. 03 – Disposizioni generali
- Art. 04 – Divieto di giochi sul suolo pubblico
- Art. 05 – Pulizia delle aree date in concessione e di quelle antistanti ai negozi e pubblici esercizi
- Art. 06 – Divieto di lavaggio e riparazione veicoli su aree pubbliche
- Art. 07 – Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni
- Art. 08 – Battitura di panni, coperte e tappeti
- Art. 09 – Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- Art. 10 – Manutenzione ed uso di scarichi pubblici e privati
- Art. 11 – Esposizioni
- Art. 12 – Uso e manutenzione di segnaletica
- Art. 13 – Atti vietati
- Art. 14 – Utilizzo ed uso delle risorse idriche
- Art. 15 – Uso di contrassegni del comune
- Art. 16 – Trasporto di oggetti
- Art. 17 – Deposito di cicli, carrozzelle, carriole

TITOLO III Ambiente e rifiuti

- Art. 18 – Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone
- Art. 19 – Impianto ed uso macchinari
- Art. 20 – Segnalazioni sonore, sirene e campane
- Art. 21 – Dispositivi sonori di allarme
- Art. 22 – Attività rumorose vietate
- Art. 23 – Attività professionali rumorose, private e incombode
- Art. 24 – Rilevamento e repressione di attività rumorose
- Art. 25 – Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri
- Art. 26 – Trasporto di letame, materiale proveniente da espurghi, di cose e sostanze maleodoranti
- Art. 27 – Estirpamento delle erbe, cura delle siepi, piante e manutenzione dei fossati

TITOLO IV Sicurezza Pubblica

- Art. 28 – Atti contrari al decoro e alla decenza
- Art. 29 – Prestazioni di servizio e fornitura in particolari contesti
- Art. 30 – Giochi di abilità
- Art. 31 – Accattonaggio e comportamenti similari
- Art. 32 – Accensione di razzi e fuochi
- Art. 33 – Cortei, cerimonie, riunioni, manifestazioni e processioni

TITOLO V
Edifici pubblici e privati – dimore atipiche

- Art. 34 – Deturpamento di edifici pubblici e privati
- Art. 35 – Ornamento esterno dei fabbricati
- Art. 36 – Depositi in proprietà privata
- Art. 37 – Sgombero delle neve e formazione di ghiaccio
- Art. 38 – Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- Art. 39 – Rovina di pareti o accessori di fabbricati
- Art. 40 – Apertura di botole e chiusini
- Art. 41 – Pitture e verniciature fresche
- Art. 42 – Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- Art. 43 – Dimora con attrezzature da campeggio – roulotte – caravan – carri abitazione etc.
- Art. 44 – Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

TITOLO VI
Animali

- Art. 45 – Custodia e detenzione di cani o altri animali
- Art. 46 – Circolazione di cani ed altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico
- Art. 47 – Cattura di cani ed altri animali
- Art. 48 – Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- Art. 49 – Molestia agli animali
- Art. 50 – Benessere degli animali

TITOLO VII
Norme di procedura per l'accertamento di infrazioni e applicazione delle sanzioni

- Art. 51 – Accertamento di violazioni e sanzioni
- Art. 52 – Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 53 – Sequestro e custodia di mezzi e materiali oggetto di infrazioni
- Art. 54 – Sospensione di concessioni o autorizzazioni
- Art. 55 – Entrata in vigore e norme transitorie

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le attività di Polizia Urbana nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti.

2. Il presente regolamento ha lo scopo di rafforzare la sicurezza di livello locale e la pacifica e serena convivenza dei cittadini

Art. 2 – Organi di garanzia e di controllo.

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni costituenti illeciti amministrativi previsti dal presente regolamento e in generale da tutti i regolamenti comunali spetta al Corpo di Polizia Locale. A tale controllo possono procedere anche tutti coloro che rivestono la qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria appartenenti ai Corpi di Polizia dello Stato e Corpi di Polizia Locale territorialmente istituiti.

2. Salvo quanto disposto dall' art. 13 della L. 24/11/1981 n. 689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri a loro attribuiti, i Pubblici Ufficiali di cui al comma precedente hanno la facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali destinati all'esercizio di attività per cui è previsto un titolo abilitativo comunale, onde assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalle leggi, dai regolamenti o dall'Autorità.

3. E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

4. I titoli abilitativi comunali dovranno essere esibiti agli appartenenti agli organi di Polizia Locale e Statale che ne facciano richiesta.

TITOLO II

Nettezza, decoro e ordine

Art. 3 - Disposizioni generali.

1. Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici aperti od esposti al pubblico o alla pubblica via, devono essere tenuti costantemente puliti, in uno stato decoroso a cura dei soggetti che ne hanno la proprietà o comunque la disponibilità in forza di un titolo di natura pubblica o privata.

2. Sono pertanto vietati e costituiscono infrazione al presente Regolamento, fermo restando, in ogni caso, a carico dell'autore della trasgressione, la responsabilità civile e penale, a mente degli artt. 2043 e segg. Del del C.C. e 635 del C.P., imbrattamenti di ogni tipo, danneggiamenti e deturpamenti del suolo pavimentato e non, degli edifici e impianti di proprietà pubblica e privata siti in luogo o area pubblica o aperti al pubblico transito anche se dipendono da incuria da parte dei soggetti che per legge e per regolamento vi debbano provvedere.

3. Agli autori delle violazioni di cui ai commi precedenti è fatto obbligo di provvedere a proprie spese, alla rimessa in pristino o comunque in stato decoroso dei beni danneggiati in aggiunta alle altre sanzioni previste per legge.

Art. 4 - Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico adibito al transito di veicoli sia pedonali, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva quando ciò costituisca pericolo per la pubblica incolumità e intralcio alla circolazione.

2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini, skateboard e di trampoli.

3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti da offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano, sia con qualsiasi altro strumento;

4. E' vietato altresì, su tutto il territorio comunale, in luogo pubblico o in vista di esso, organizzare giochi di abilità, di intrattenimento o simili, anche a fine di lucro, se non autorizzati. Eventuali cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

5. In area pubblica è altresì vietato:

- a) calciare lattine, bottiglie o altro che provochi rumore o disagio;
- b) lanciare "gavettoni d'acqua" o palloncini riempiti d'acqua o altri liquidi;
- c) lanciare oggetti atti a insudiciare sporcare cose o persone, ivi comprese bombolette spray;
- d) spingere persone nelle fontane o introdurre in queste sostanze detergenti che provochino schiume o quant'altro possa ridurre, anche parzialmente o temporaneamente le loro funzioni;
- e) sputare su area pubblica o area aperta al pubblico e/o gettare sul suolo gomma da masticare;
- f) fare il bagno o bagnarsi sulle fontane.

Art. 5 - Pulizia delle aree date in concessione e di quelle antistanti ai negozi e pubblici esercizi.

E' fatto divieto agli esercenti dei negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e chiunque altro occupi a qualsiasi titolo un'area o uno spazio aperti al pubblico transito o aree antistanti, di gettare, lasciar cadere o dar causa affinché cada o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo pavimentato e no. I predetti esercenti sono inoltre tenuti a collocare un adeguato numero di contenitori per rifiuti qualora necessario ed autorizzato dall'Ente.

Art. 6 - Divieto di lavaggio e riparazione veicoli ed autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' fatto divieto nei luoghi ed aree pubbliche o aperti al pubblico, di effettuare lavaggi di vetture, autovetture, carri, motocicli e veicoli in genere.

2. E' fatto divieto di far defluire dalle proprietà private sulla pubblica via qualsiasi tipo di acque, in particolare quelle derivanti dal lavaggio di veicoli e simili.

3. Sono altresì vietate le riparazioni nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, di veicoli, autoveicoli e simili, salvo che siano determinate da cause di forza maggiore o causa fortuita .

Art. 7 - Lavaggio ed esposizione di biancheria e panni.

1. La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non possono essere lavati, sciorinati, distesi o appesi fuori dei luoghi privati o comunque dai luoghi stabiliti dall' autorità comunale competente.

2. E' vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, al di fuori dei terrazzi e balconi prospicienti le pubbliche vie e piazze, salvo che diversamente sia disposto dalla competente autorità comunale.

3. Le operazioni di cui ai commi precedenti sono consentite nei luoghi interni purchè non si provochi gocciolamento sull' area pubblica o aperta al pubblico transito.

4. E' vietato tendere funi nelle aeree attraversanti le vie o piazze o altri luoghi aperti al pubblico.

Art. 8 - Battitura di panni , coperte e tappeti.

1. E' vietato battere, scuotere, spolverare sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, dalle finestre e terrazzi prospicienti, tappeti, materassi, stuoie, stracci, panni e simili .

2. Tali operazioni sono consentite solo nei giardini ed aree private , senza transito di pubblico, in orario tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica ne pregiudizio al riposo notturno, diurno ed a terzi, ne recare inconvenienti igienico-sanitari agli inquilini dei piani sottostanti.

Art. 9 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni .

1. La pulizia degli anditi, vetrine, soglie, negozi, ingressi e marciapiedi antistanti i negozi, pubblici esercizi e abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

2. L' autorità comunale competente provvede a stabilire con ordinanza o altro provvedimento simile in quali luoghi e in quali orari tali operazioni sono vietate .

Art. 10 - Manutenzione ed uso di scarichi pubblici e privati.

1. E' vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono determinare il loro intasamento e così pure immettere immondizie e spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli edifici, gli affittuari e coloro che a qualunque altro titolo sono nel godimento di ciascun immobile, devono provvedere a loro cura e spese alla manutenzione ed al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque, in particolare di quelle reflue e meteoriche, in modo da evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico o aperto al pubblico e su quello privato.

Art. 11 - Esposizioni.

1. Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di Legge, il Sindaco o i responsabili degli uffici se nominati potranno vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, che possano risultare pericolose per la pubblica incolumità.

Art. 12 - Uso e manomissione di segnaletica.

1. E' vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli Agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

Art. 13 - Atti vietati.

1. In tutto il territorio comunale è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico :

- eseguire la pulizia di persone, cose ed animali ;
- gettare o lasciar cadere carta, liquidi od altri oggetti ;
- collocare o appendere, senza apposito titolo, addobbi, festoni e luminarie;
- lasciare vagare o abbandonare qualsiasi specie di animale;
- eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dai luoghi a ciò destinati;
- effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- sdraiarsi , calpestare o sedersi sulle aiuole;
- manomettere piante o comunque danneggiarle;
- sostare o fermarsi sugli spazi erbosi dei giardini pubblici o aiuole con qualunque tipo di veicolo;
- sedersi a terra sui gradini dei monumenti od altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- arrampicarsi sugli alberi, pali, inferriate, edifici e monumenti;
- dormire, sdraiarsi e sedersi sconvenientemente sulle panchine e sedie ovvero guastarle o sporcarle;
- dormire, sdraiarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico;
- introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli od altri animali eccetto i cani i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio;
- recare qualsiasi impedimento o deviazione a corsi d'acqua e rigagnoli;
- collocare sedie, baracche, panche, ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi;
- condurre animali che possano sporcare i luoghi soggetti a pubblico passaggio, allorché chi li conduce non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere ed asportare gli escrementi;
- introdurre animali negli edifici pubblici nonché in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua la preparazione, manipolazione, commercio e somministrazione al pubblico di alimentari e bevande;

2. E' consentito ai bambini l' uso di tricicli, piccole biciclette provviste di rotelle posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone e cose.

Art. 14 - Utilizzo ed uso delle risorse idriche.

1. Qualora sia necessario regolamentare o limitare l' utilizzo delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l' uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

Art. 15 - Uso di contrassegni del Comune .

E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere che non siano in gestione diretta dell' Amministrazione Comunale, salvo deleghe autorizzate, è vietato altresì usarlo sui veicoli .

Art. 16 - Trasporto di oggetti.

1. Il trasporto a mano di oggetti pesanti, voluminosi o pericolosi, deve essere eseguito da persone idonee con l'adozione di opportune cautele.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, falci e falciatrici, devono essere muniti degli opportuni ripari e protezioni durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale, quando superino la lunghezza di 3 (tre) metri e siano trasportati orizzontalmente, devono essere sorretti da almeno 2 persone.

4. Il trasporto di oggetti fragili deve essere effettuato in modo tale da evitare la caduta sul suolo dei medesimi o di parte di essi.

Art. 17 - Deposito di cicli, carrozzelle, carriole.

1. E' vietato depositare cicli, motocicli, ciclomotori, carrozzelle, carriole, carrelli ed altri veicoli, strutture ed attrezzi e merci sotto i portici, nei sottopassaggi, nei marciapiedi a ridosso delle vetrine o degli accessi ai locali e in altri luoghi ove possano recare intralcio.

2. I predetti veicoli saranno rimossi dagli agenti incaricati della vigilanza.

TITOLO III

Ambiente

Art. 18 - Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Nelle abitazioni ed in generale in tutti i luoghi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, apparecchiature di uso domestico quali aspirapolvere, lucidatrici, macchine per dattilografia meccaniche, macchine per cucire, per tessitura apparecchi sonori, HI-FI e sonagliere orientali deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato, in ogni caso al di fuori dell'orario eventualmente previsto da provvedimento sindacale

Art. 19 - Impianto ed uso di macchinari.

L' impianto ed uso di macchinari nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse, come pure sul suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori, deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti o altre emanazioni.

Art. 20 - Segnalazioni sonore , sirene e campane.

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane.

2. Negli stabilimenti industriali ed artigianali, l'uso delle sirene è consentito dalle ore 07.00 alle 21.00 per segnalare gli orari di inizio e termine del lavoro.

3. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, in ogni caso non superiore ai 10 (dieci) secondi e di intensità moderata.

4. E' consentito l'uso delle segnalazioni sonore di campane negli edifici di culto.

Art. 21 - Dispositivi sonori di allarme.

1. L'impianto ed il funzionamento dei segnali d'allarme sonori installati su edifici, autoveicoli ed altri beni percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni :

- il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di mt. 250 (duecentocinquanta) e deve cessare entro 15 (quindici) minuti primi dall'inizio, anche se il segnale è intermittente;
- congiuntamente al funzionamento del segnale di allarme acustico deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore rosso/ arancione, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l' allarme.

2. Allo stesso fine è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi sulla strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.) in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.

3. I segnali d'allarme di cui sopra devono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie e non devono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d allarme degli automezzi di soccorso o di Polizia.

Art. 22 - Attività rumorose vietate.

1. Sono vietate:

- le grida dei venditori in genere e in qualsiasi luogo pubblico esclusi i mercati;
- l'uso di amplificatori in genere ;
- il trasporto, il carico e lo scarico di materiali senza le opportune cautele atte ad eliminare o attutire i rumori;

2. Anche nei casi consentiti, tali attività devono essere esercitate evitando rumori che oltrepassino i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Attività rumorose diverse da quelle sopra indicate, potranno essere individuate dal Responsabile del Servizio e regolamentate dal Sindaco con apposita ordinanza, con la quale potrà disporre speciali o particolari prescrizioni.

4. Il Sindaco potrà disporre deroghe al presente articolo.

Art. 23 - Attività professionali rumorose, private e incombode.

1. L' esercizio di professioni o mestieri rumorosi o incombodi, come pure l'uso di macchine, apparecchiature e strumenti che provochino rumori, strepiti o vibrazioni nell'abitato, è consentito in ottemperanza dei provvedimenti sindacali in materia.

2. Tali limitazioni di orario non si applicano nelle zone che, secondo lo strumento urbanistico vigente, sono destinate all'industria e all'artigianato.

3. Dovranno in ogni caso essere adottate tutte le cautele e gli accorgimenti affinché i rumori siano contenuti al minimo e non oltrepassino i limiti previsti dalla vigente normativa.

4. Il Sindaco, in casi di accertata necessità e tenuto conto del pubblico interesse, potrà concedere deroghe per periodi limitati, ponendo eventuali condizioni o limitare ulteriormente l'orario delle attività di cui al presente articolo .

Art. 24 - Rilevamento e repressione di attività rumorose.

1. La natura ed il grado di intensità dei rumori negli edifici ed all'aperto saranno accertati d'ufficio o a richiesta degli interessati, con l'ausilio dei competenti uffici dell' A.S.L. 13 e dell'ARPAV, Dipartimento di Prevenzione.

2. Qualora il livello sonoro superi i limiti della normale tollerabilità, i responsabili, previa diffida, sono tenuti ad eliminare o attenuare la fonte del disturbo.

3. Eventuali sanzioni saranno comunicate in riferimento alla specifica normativa vigente in materia.

Art. 25 - Emissioni di fumo ed esalazioni di polveri.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia d'inquinamento atmosferico, è proibito sollevare polveri, provocare emissione di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

2. E' vietato lasciare i veicoli fermi con il motore acceso in modo tale da provocare inconvenienti dovuti all'emissione degli scarichi.

3. E' vietata la combustione all'aperto, fatta salva quella destinata alla cottura degli alimenti purchè non ne derivino inconvenienti al vicinato o a luoghi di pubblico transito.

4. Nel centro abitato i mezzi pubblici in generale e comunque tutti i veicoli a motore, in sosta o fermata, non possono tenere acceso il motore per più di cinque minuti. In particolare ai capolinea gli autobus nella fase di stazionamento e tutti i veicoli destinati al trasporto delle merci nella fase di carico e scarico, nonché i veicoli in fermata in corrispondenza degli impianti semaforici e dei passaggi a livello dovranno spegnere il motore per soste/fermate superiori ad 1 minuto. Tale divieto, nei luoghi consentiti, dovrà essere individuato con apposita segnaletica verticale.

Art. 26 - Trasporto di letame, materiale proveniente da espurghi, di cose e sostanze maleodoranti.

1. Le operazioni d'espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle e pollai, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti con provvedimento dell'autorità comunale competente o dal regolamento comunale d'igiene.

2. Si dovranno evitare in ogni modo esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione del materiale trasportato.

3. I veicoli (compattatori) carichi di materiale di facile dispersione, concime materie e luride, devono essere muniti di idonei ripari, atti ad impedire la dispersione dei rifiuti e degli odori conseguenti, sul suolo e nell'aria.

4. Il carico dovrà essere coperto di strame o di altro materiale adatto a limitare le esalazioni, con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento d'igiene, durante il tragitto e nelle ore consentite per il trasporto.

Art. 27 - Estirpamento delle erbe, cura delle siepi, piante e manutenzione dei fossati.

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di fondi agricoli e lotti di terreno, di provvedere alla periodica pulizia e allo sfalcio delle erbe onde evitare il verificarsi del deposito od accumulo d'immondizie e che il terreno rimanga totalmente incolto ed abbandonato, così da favorire l'insediamento di animali nocivi e possibile veicolo di malattie infettive; altresì dei fossati di propria pertinenza.

2. I proprietari di immobili prospicienti la pubblica via piazza o strada, devono provvedere all'eliminazione delle erbacce e alla potatura delle piante che crescono o sono poste lungo il fronte

delle costruzioni e lungo i muri contigui di cinta o comunque sporgenti sulla pubblica via, dalla proprietà privata, in particolare quando siano d'impedimento alla visibilità per la circolazione e costituiscano pericolo per la sicurezza e incolumità delle persone.

3. Il lordamento del suolo pubblico o aperto al pubblico con foglie, ramaglie e altri tipi di rifiuti vegetali, obbliga il proprietario dell'immobile od area immediatamente prospiciente, all'immediata pulizia e sgombero dei predetti rifiuti.

4. L'obbligo di cui al comma precedente si estende anche alla pulizia della caditoie di scolo esistente ai lati o sulla pubblica via o piazza, per tutto il tratto di strada confinante con la sua proprietà.

TITOLO IV

Sicurezza Pubblica

Art. 28 - Atti contrari al decoro e alla decenza.

In qualsiasi luogo pubblico o privato, aperto al pubblico transito o comunque esposto al pubblico, è vietato di compiere atti di pulizia personale, transitare in costume da spiaggia o comunque senza abiti o espletare le proprie funzioni fisiologiche fuori dai luoghi a ciò destinati. E' inoltre vietata la balneazione negli specchi o nei corsi d'acqua esistenti nel territorio comunale.

Art. 29 - prestazioni di servizio e fornitura in particolari contesti

Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti, è vietato proporre, richiedere, aderire, fornire o effettuare qualsiasi tipo di prestazione sulle aree pubbliche o presso esercizi pubblici o commerciali in generale; in particolare sulle strade o in prossimità o corrispondenza degli incroci e delle rotatorie (vendita fiori, lavavetri etc.), quando ciò crei pericolo o disagio o disturbo alle persone o intralcio alla circolazione.

Art. 30 - Giochi di abilità – arti e mestieri

1. E' vietato in tutto il territorio del Comune, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in vista di esso, organizzare giochi di abilità, intrattenimento, arte, mestieri o simili, se non autorizzati.

2. Le cose utilizzate per commettere la violazione, ivi compreso il denaro delle giocate, saranno oggetto di sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

Art. 31 - Accattonaggio e comportamenti similari

E' vietato su area pubblica o presso gli esercizi pubblici o commerciali o presso gli edifici e/o luoghi di culto:

- questuare o chiedere elemosine;
- chiedere contributi anche a fronte di cessione di oggetti o di prestazione di servizi, ad eccezione di iniziative di Associazioni benefiche, umanitarie, culturali, sportive, politiche, religiose o altre non aventi scopo di lucro e preventivamente autorizzate;
- svolgere il mestiere di parcheggiatore abusivo;
- rovistare, eseguire cernite ed asportare rifiuti depositati nei cassonetti o negli appositi contenitori

Art. 32 - Accensione di razzi e fuochi.

E' proibito accendere, senza il permesso dell' Autorità di P.S. e osservare le prescrizioni delle norme di P.S., sia di giorno sia di notte, razzi, petardi, giochi pirici od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e piazze pubbliche o nelle vicinanze dell' abitato.

Art. 33 -Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni e processioni.

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di Pubblica Sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie riunioni o alter manifestazioni in luogo pubblico, deve darne comunicazione al Sindaco almeno 3 (tre) giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

2. Per le manifestazioni che comportino provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione o interessino la viabilità. L'avviso al Sindaco dovrà essere effettuato almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per lo svolgimento.

3. Sono esenti dal' obbligo di cui ai commi precedenti , i comizi elettorali.

4. Le processioni o le altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno seguire gli itinerari più brevi e preventivamente concordati con il Comando Polizia Locale, in ogni caso non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

TITOLO V

Edifici pubblici e privati – dimore atipiche

Art. 34 - Deturpamento di edifici pubblici e privati .

1. Senza pregiudizio per le responsabilità e le conseguenti sanzioni di ordine penale, ai sensi dell' art. 635 del Codice Penale, è fatto divieto di danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni, o macchie, gli edifici pubblici e privati, monumenti, muri in genere, panchine di parchi o giardini, lungo le strade o piazze, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e ogni altro manufatto.

2. Nei casi urgenti e per motivi di ordine pubblico , di decoro e di sicurezza e/o di opportunità , il Sindaco, nella sua veste di Autorità locale di Pubblica Sicurezza, emette ordinanza con la quale ingiunge, nel termine che ritiene più idoneo, ai soggetti che vi sono tenuti per legge o per regolamento, di provvedere al ripristino dello stato preesistente degli edifici a proprie spese, con l'avviso che, decorso inutilmente tale termine, ferma restando la responsabilità anche penale a carico dei soggetti obbligati, ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale, il Comune provvederà ai lavori di ripristino, con accollo di ogni onere e spesa a carico dei soggetti obbligati .

3. In ogni caso, anche in mancanza dell' urgenza di cui al comma precedente, persiste in carico ai soggetti proprietari, comodatari o locatari degli edifici che si affacciano o sono prospicienti alla pubblica via o sulla piazza o aree pubbliche o aperte al pubblico transito, di provvedere alla manutenzione delle parti dell' edificio danneggiate od usurate e in ogni caso al restauro ed alla manutenzione degli intonaci, della tinteggiatura e della superficie in generale .

Art. 35 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento quali vasi da fiori, gabbie per uccelli, sostegni per tende ombrelloni, ecc. posti sulle finestre e balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitare la caduta e comunque in modo da non disturbare il vicinato ed al pubblico, ne recare inconvenienti agli inquilini dei piani sottostanti.

2. Nell'innaffiare vasi da fiori posti su finestre e balconi si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sulle abitazioni sottostanti.

3. Sulle terrazze, balconi o poggioli è vietata l'installazione di oggetti mobili, di qualsiasi genere, che in altezza superino la protezione esterna degli stessi al fine di evitare l'alterazione estetica dell'immobile.

4. Posizionare parabole sui balconi, in ogni caso non più di una per balcone

Art. 36 - Depositi in proprietà privata.

Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato il collocamento o deposito di qualsiasi cosa che, a insindacabile giudizio dell'autorità comunale, sia contrario al decoro e all'estetica del paese o dell'abitato.

Art. 37 - Sgombero della neve e formazione di ghiaccio .

1. I proprietari e conduttori di edifici hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelarsi.

2. E' vietato lo scarico sul suolo pubblico della neve sgomberata dai cortili.

3. Solamente nei casi di assoluta urgenza e necessità verificate ed accertate, con le prescritte cautele , potrà essere autorizzato il getto della neve dai tetti , dai terrazzi e balconi sulle piazze.

4. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari e/o conduttori di negozi, esercizi e simili esistenti al piano terreno.

Art. 38 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni.

1. E' vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico e il deposito anche temporaneo sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico, dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiale di sterramento.

2. Lo scarico ed il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall' Autorità comunale .

3. Il Sindaco o i responsabili dell' U.T e Polizia Locale se nominati possono ordinare la rimozione , anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi e depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

4. I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato.

5. In caso di inadempienza, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore .

Art. 39 - Rovina di pareti o accessori di fabbricati.

1. Oltre a quanto previsto dal titolo II° del presente Regolamento per quanto riguarda la nettezza, per il decoro e l'ordine del centro abitato e sue pertinenze dovranno essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.

2. Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

3. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovinio o caduta d'oggetti, i proprietari o coloro che hanno in godimento il fabbricato, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apportare gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità e di darne contestuale avviso all'autorità comunale.

Art. 40 - Apertura di botole e chiusini.

1. E' vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole e pozzetti senza il permesso del Comune.

2. Le operazioni al comma precedente possono essere autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

3. Sono autorizzate, in deroga al comma primo del presente articolo, gli Enti o Aziende di erogazione di servizi limitatamente agli impianti di appartenenza.

Art. 41 - Pitture e verniciature fresche.

Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri ed altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti, verniciati o lubrificati a fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

Art. 42 - Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse.

1. Per quanto non previsto dal vigente codice della strada le cisterne ed i pozzi devono avere le bocche o le sponde munite di idonei parapetti, chiusure od altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali od oggetti di qualsiasi genere.

2. Gli scavi, pozzi e fosse devono essere opportunamente segnalate e delimitate con apposite barriere a tutela della pubblica incolumità.

Art. 43 - Dimora con attrezzature da campeggio – roulotte – caravan – carri abitazione etc.

1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal codice della strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno e/o dimora anche temporanea dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione, nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

2. Tale divieto non si applica per i carri abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio.

3. Per particolari, contingenti motivi di carattere umanitario, quali in specie alla presenza di portatori di handicap, di persone gravemente ammalate, il Sindaco, in deroga al divieto di sosta

sopra indicato, con proprio motivato atto e per un tempo limitato può autorizzare la sosta con i predetti mezzi nel territorio comunale.

4. La violazione del presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta il sequestro di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

5. L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgombrare l'area occupata dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e quanto a tal fine destinato.

6. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni. In caso di inottemperanza alla diffida, il funzionario competente dispone lo sgombero dell'area ed il sequestro delle attrezzature ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81, trasferendole, se si tratta di veicoli e rimorchi, presso la depositaria o in altro luogo in caso di attrezzature diverse, provvedendo alla contestazione della violazione fermi restando i veicoli che vengono utilizzati come abitazione.

Art. 44 - Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione

1. E' vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

2. Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'art. 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, che non sia qualificabile come vera visita di cortesia.

3. La violazione del presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria, comporta il sequestro di cui all'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689.

4. L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgombrare, entro 3 (tre) giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata anche per iscritto anche al proprietario.

5. In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

6. In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile delle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/81.

7. Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 4 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto di sua possibilità.

TITOLO VI

Animali

Art. 45 - Custodia e detenzione di cani o altri animali.

1. Gli animali tenuti nelle abitazioni, stabilimenti, giardini o in altri luoghi privati, cani od altri animali non devono disturbare la quiete dei vicini, specialmente durante le ore notturne e destinate al riposo delle persone.

2. Il detentore potrà, in tal caso, essere diffidato ad allontanare l'animale molesto o a porlo in condizione di non arrecare disturbo.

3. I proprietari di cani o altri animali in luoghi privati, dovranno collocare o custodire i medesimi in modo che non possano arrecare danno o disturbo a chi transita sulla pubblica via.

4. I proprietari e i detentori di cani o altri animali se affetti da malattie, ferite o piaghe riluttanti, non devono lasciar vagare o abbandonare i medesimi.

Art. 46 - Circolazione di cani ed altri animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

1. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani devono essere tenuti con solido guinzaglio della lunghezza prevista dalle disposizioni ministeriali.

2. Nei giardini, negli orti, nelle aie ed in altri luoghi privati aperti, o nei quali non sia impedito l'accesso a terzi, i cani possono essere tenuti senza museruola, purchè siano legati o custoditi in modo da non arrecare danno alle persone.

3. Potranno essere tenuti sciolti e senza museruola quando l'accesso a detti luoghi sia chiuso e provvisto di cartello con l'indicazione "attenti al cane".

4. Possono essere tenuti sciolti e senza museruola:

- i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore;
- i cani delle Forze dell'Ordine;
- i cani addestrati utilizzati da portatori di handicap.

Art. 47 - Cattura dei cani ed altri animali.

1. I cani e gli altri animali trovati a vagare in luogo pubblico saranno catturati dal personale a ciò addetto e consegnati alle strutture previste dall' art. 4 della L. 281 del 14.08.1981

2. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni, come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.

Art. 48 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi.

1. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in idonee gabbie.

2. La detenzione di animali esotici pericolosi e/o feroci deve essere autorizzata dall'autorità competente e vincolata alla sicurezza pubblica e privata incolumità.

Art. 49 - Molestia agli animali.

E' vietato molestare e provocare gli animali o utilizzarli in modo da arrecare agli stessi molestie e sofferenze.

Art. 50 - Benessere degli animali

1. Salvo quanto previsto dall'art. 727 del C.P. e dalla Legge 14.08.1999 n. 281, è fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena corta e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto dove possano proteggersi. La catena deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da potersi ampiamente muovere senza restare impigliato.

2. I recinti entro i quali sono custoditi gli animali devono avere le dimensioni tali da permettere ampi movimenti.

3. Tutti gli animali che per loro uso devono essere tenuti in catena o in recinto, devono sempre avere un contenitore non rovesciabile con acqua ed essere debitamente alimentati, ed il luogo di detenzione dovrà essere mantenuto pulito.

4. E' fatto divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli se non per tempi brevissimi.

5. Il proprietario o il custode degli animali:

- controlla con sufficiente frequenza lo stato degli animali;
- deve immediatamente ricoverare e sottoporre alla cure del veterinario animali ammalati, feriti o infestati da parassiti;

6. E' vietato altresì:

- a) tenere gli animali in condizioni di isolamento
- b) tenere gli animali in gabbia, esclusi gli uccelli e piccoli roditori, ad eccezione dell'ipotesi del trasporto
- c) l'allacciamento di tutti gli animali a mezzo di nodo scorsoio;
- d) utilizzare strumenti di punizione che comportino stress o sofferenza fisica all'animale;
- e) condurre animali al guinzaglio in bicicletta o con qualsiasi altro veicolo;
- f) abbandonare gli animali.

TITOLO VII

Norme di procedura per l'accertamento delle trasgressioni e per l'applicazione delle sanzioni.

Art. 51 - Accertamento di violazioni e sanzioni.

1. Le violazioni al presente regolamento vengono applicate in base alla Legge 24.11.1981 n. 689 "Depenalizzazione"; gli importi sono definiti, con successivo provvedimento, da parte della Giunta Comunale:

2. L'applicazione delle sanzioni pecuniarie del presente articolo possono comportare l'applicazione di sanzioni amministrative accessorie;

3. Le violazioni al presente regolamento possono essere conciliate, da parte del trasgressore, esclusivamente mediante versamento dell'importo della sanzione, maggiorata delle spese, sul ccp n. 15163306, intestato a COMUNE SPINEA - CORPO POLIZIA LOCALE – UFFICIO PROVENTI AMM.VI E VARI. In caso di mancata oblazione si applicheranno le procedure di cui alla Legge 24.11.1991 n. 689.

4. Viene fatta salva l'applicazione della sanzioni alle violazioni del presente regolamento previste dalle norme nazionali e regionali

Art. 52 - Sanzioni amministrative accessorie.

1. Quando le violazioni alle norme del presente regolamento comportino, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria, quest'ultima si applica di diritto secondo le esigenze a seguito riportate:

- a) obbligo di compiere, sospendere o cessare una determinata cosa o attività;
- b) obbligo del ripristino dello stato dei luoghi o rimozione di materiale o opere.

Art. 53 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali oggetto di infrazioni.

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, procederanno al sequestro degli oggetti che siano serviti a commettere l'infrazione o che ne siano il prodotto, per consentire gli accertamenti del caso o per evitare il pericolo di occultamento delle prove.

2. Tali oggetti saranno conservati presso il deposito comunale o presso altro depositario. Il relativo verbale sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa la quale, al riguardo, adotterà i provvedimenti prescritti.

3. Qualora il contravventore si avvalga dell'oblazione in via breve, le cose sequestrate potranno essergli restituite previo pagamento delle somme dovute all'Amministrazione a titolo di danni, spese, custodia etc.

4. Per le merci deperibili che non si possano conservare, può essere richiesto all'autorità l'autorizzazione alla vendita immediata e, dove questa non possa aver luogo, la merce sequestrata sarà devoluta a favore di istituti di beneficenza. Le merci deperite o in via di deperimento saranno distrutte.

5. Le eventuali somme ricavate dalla vendita saranno restituite al contravventore previa detrazione delle spese e diritti spettanti al Comune, salvo diverse disposizioni dell'autorità competente.

Art. 54 - Sospensione di concessioni o autorizzazioni.

Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste per Legge o dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di concessione o autorizzazione comunale, il Sindaco può disporre la sospensione delle stesse per un determinato periodo.

Art. 55 - Entrata in vigore e norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 (quindici), giorni dalla pubblicazione.

2. Devono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali che siano in contrasto con il presente regolamento.